



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro**

N. 2121/2021 Sentenza
N. 2106/2021 R.G.A.C.
N. 22301/21 Cronol.

Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, all'udienza del 1 dicembre 2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2106/2021 R.G.

TRA

~~.....~~ con Avv. ~~.....~~

ricorrente

E

INPGI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con Avv.ti Elisabetta Angelini e Antonio Arcuri

resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 4.6.2021 ritualmente notificato ~~.....~~ conveniva in giudizio l'INPGI e, premesso di aver lavorato alle dipendenze del Gruppo Editoriale C&C con la qualifica di giornalista nel periodo dal 1.4.2012 al giugno 2014, esponeva che la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale avviata dalla società datrice di lavoro il 24.4.2014 si era conclusa il 16.6.2014 all'esito dell'esame congiunto ex art. 4 e 24 L. n. 223/1991.

Deduceva di aver proposto in data 16.10.2014 ricorso per decreto ingiuntivo per l'omesso pagamento delle retribuzioni relative al periodo da aprile 2014 al 16 giugno 2014, nonché per la tredicesima mensilità, e che con sentenza n. 32/2018 del Tribunale di Cosenza la società datoriale era stata dichiarata fallita. Rappresentava che all'esito della proposizione dell'istanza di insinuazione al passivo del fallimento il credito preteso era stato ammesso e che, a fronte della domanda presentata al Fondo di Garanzia INPGI il 20.12.2019 intesa ad ottenere

il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità, l'Istituto, con nota del 24.7.2020, aveva comunicato il rigetto della domanda relativa ai crediti di lavoro sul presupposto che le mensilità non ricadessero nell'arco temporale dei 12 mesi antecedenti l'apertura della procedura concorsuale.

Lamentando l'illegittimità di tale determinazione ed esperito infruttuosamente il ricorso in sede amministrativa agiva in questa sede assumendo il diritto al pagamento, da parte del Fondo INPGI, delle ultime tre mensilità e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno giurisprudenza anche comunitaria, concludeva chiedendo: *"Accerti e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione da parte del Fondo di Garanzia INPGI, dei crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, così come indicati e quantificati in narrativa, in quanto rientranti nel periodo coperto da garanzia, ovvero nei dodici mesi precedenti la data del deposito in Tribunale del ricorso per decreto ingiuntivo (RG 4686/2014), diretto a rivendicare tali crediti; - Condanni l'INPS, in persona del l.r.p.t., alla corresponsione, in favore del ricorrente, dei crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro del ricorrente, così come indicati e quantificati in narrativa [..]"*.

Si costituiva in giudizio l'INPGI contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza, anche per intervenuta prescrizione, negando la sussistenza dei presupposti per l'operatività della garanzia del Fondo.

Dopo aver contestato anche il *quantum* preteso concludeva come sopra indicato. Istruita documentalmente, la causa veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo in calce.

Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato cogliendo nel segno l'eccezione di prescrizione del diritto sollevata dall'Istituto resistente.

Ed invero, premesso che il diritto in parola è assoggettato, ex art. 2, comma 5, del D. Lgs. 80/1992, al termine di prescrizione annuale, va ricordato che la Suprema Corte ha chiarito che *"il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione degli emolumenti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei*

presupposti previsti dall'art. 2 della legge n.297 del 1982, richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, deposito dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 legge fallimentare), con la conseguenza che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda può essere rivolta all'INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (Cass. Sez. Lav. 20 febbraio 2006, n. 4183 e, nello stesso senso, più di recente, Cass. Sez. Lavoro 3 gennaio 2020, n. 32).

Nella specie il diritto al pagamento delle mensilità che qui vengono in rilievo si è perfezionato alla data del 27.11.2018, epoca della dichiarazione di chiusura ed esecutività dello stato passivo (cfr. attestazione di cancelleria in fasc. ricorrente). Da tale data ha, dunque, iniziato a decorrere il termine annuale di prescrizione, sicchè, sia che si abbia riguardo alla data di presentazione della domanda all'INPGI (avvenuta il 20.12.2019, cfr. all. fasc. ricorrente) sia, *a fortiori*, che si abbia riguardo alla data di ricezione di detta domanda (ciò che è avvenuto il 13.1.2020, cfr. avviso di ricevimento in fasc. ricorrente), ne consegue che il diritto si è estinto per prescrizione per il decorso del termine annuale.

Assorbita ogni altra questione.

Il ricorso, per quanto precede, deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.

Così deciso In Cosenza, 1 dicembre 2021

TRIBUNALE DI COSENZA
GIUDIZIO DI LAVORO
Depositata in cancelleria
oggi, 1/12/21
UFFICIO DEL GIUDIZIARIO
Dott.ssa Anna Porcaro

Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA

